

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 626/23
del 01/03/2023



REP001275247

Rep. n.

**Contratto per la fornitura quadriennale in service di uno scompositore per la produzione e aliquotazione di emocomponenti per uso non trasfusionale e lavorazione degli emocomponenti di 2° livello, di un software dedicato alla gestione dei controlli di qualità degli emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale e di materiale per la lavorazione del sangue, per le esigenze della UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara, compresi i presidi di Penne e Popoli (CIG 9203805428).
Delibera di aggiudicazione n. 1902 del 19.12.2022.**

Il Dott. Vincenzo Ciamponi, nato a [REDACTED],
C.F. [REDACTED], in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, giusta Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 372 del 06.07.2020, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della ASL di Pescara, C.F./P.IVA 01397530682, con sede legale in Via Renato Paolini 47 – 65124 Pescara, in seguito, per brevità, indicata come S.A. (*Stazione Appaltante*)

e

la Sig.ra Isabella Bruni, nata ad [REDACTED], C.F. [REDACTED], in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale Rep. n. 88661 e Racc. n. 24708 del 15.06.2017 per Notar Lucio Lombardi del Collegio Notarile di Verona, della Ditta **FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Via Camagre, 41 – 37063 Isola della Scala

(VR), C.F. e P.IVA 03524050238, PEC tender-it@fki-srl.legalmail.it in

seguito, per brevità, indicata come Fornitore,

convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - norme regolatrici

L'esecuzione del contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalla Delibera n. 556 del 20.04.2022, con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura in service di uno scompositore per la produzione ed aliquotazione di emocomponenti per uso non trasfusionale e lavorazione degli emocomponenti di 2° livello, di un software dedicato alla gestione dei controlli di qualità degli emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non-trasfusionale e di materiali per la lavorazione del sangue;

c) dai relativi atti/documenti di gara quali: Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, DUVRI, Foglio Patti e Condizioni, Scheda Lotti, Patto di Integrità nonché dalla offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di cui sopra;

d) dalla Delibera n. 1902 del 19.12.2022 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in parola nonché dagli atti presupposti, connessi e conseguenti alla medesima, anche se non noti al Fornitore;

e) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e

dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

h) dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

art. 2 – oggetto contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura quadriennale in service di uno scompositore per la produzione e aliquotazione di emocomponenti per uso non trasfusionale e lavorazione degli emocomponenti di 2° livello, di un software dedicato alla gestione dei controlli di qualità degli emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale e di materiale per la lavorazione del sangue, per le esigenze della UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara, compresi i presidi di Penne e Popoli.

La fornitura in service avviene secondo le modalità specificate nella Delibera di indizione n. 556 del 20.04.2022, nei relativi atti/documenti di gara nonché

nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore.

Per gli ulteriori requisiti della fornitura si rinvia al Capitolato Tecnico, agli altri atti/documenti di gara nonché alla offerta tecnica presentata dal Fornitore.

art. 3 - modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere rese dal Fornitore in stretto raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate negli atti/documenti di gara, nella Delibera di aggiudicazione n. 1902 del 19.12.2022 e nella offerta tecnica del Fornitore.

art. 4 - Responsabile della Stazione Appaltante - DEC

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) è la Dott.ssa Patrizia Accorsi – Direttore della U.O.C. di Immunoematologia, Medicina TrASFusionale e Ambulatori di Ematologia della ASL di Pescara.

Il DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. n. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il raggiungimento dei compiti a questo assegnati.

art. 5 – obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute.

Viene espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, siano ad esclusivo carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della S.A.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che ostacoli o ritardi l'esecuzione del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente

contratto. La ditta affidataria si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

art. 6 - clausola CONSIP

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di sistemi/prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

art. 7 – corrispettivo, obbligatorietà, decorrenza e durata del contratto

Il corrispettivo, per la fornitura in service delle attività di cui al precedente art. 2, è pari ad **€ 117.200,00 IVA esclusa ed € 142.984,00 IVA inclusa.**

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati in € 500,00.

I prezzi unitari della fornitura in oggetto sono quelli riportati nella offerta economica del Fornitore che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto ha durata di anni quattro, con decorrenza dalla data di avvio della fornitura.

Allo scadere della fornitura, la ditta aggiudicataria deve ritirare a propria cura

e spesa tutte le apparecchiature installate, provvedendo

all'approvvigionamento degli imballaggi.

La S.A. si riserva, come già previsto nella delibera di indizione n. 556 del

20.04.2022, la facoltà di procedere alla proroga tecnica semestrale e al

rinnovo biennale, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

art. 8 – fatturazione e modalità di pagamento

Il Fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta

aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente

contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato

utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di

pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non

oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in

ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della

L. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La S.A. si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo l'esibizione dei subcontratti stipulati e l'adozione, all'esito dell'espletata verifica, di ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del presente contratto.

Le fatture devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;
- indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione del **CIG 9203805428**.

Il corrispettivo della fornitura in service, del noleggio e dell'assistenza viene corrisposto con frequenza trimestrale e posticipata, a decorrere dalla data di

collaudo delle apparecchiature, previa attestazione di regolarità e correttezza del servizio.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sui seguenti conti correnti bancari, dedicati alle commesse pubbliche:

✓ IBAN: IT67 E 01005 11700 000000001872 presso Banca Nazionale del Lavoro Spa;

✓ IBAN: IT98 K 03104 11700 000000060791 presso Deutsche Bank Spa;

✓ IBAN: IT79 Q 05034 59770 000000041444 presso Banco BPM – Banca Popolare di Verona S.C.;

✓ IBAN: IT17 W 02008 05364 000030051278 presso Unicredit Spa;

✓ IBAN: IT12 I030 6966 8581 0000 0004 063 presso Intesa Sanpaolo Spa.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria correlate a ritardi nei pagamenti, non devono interrompere/sospendere/ritardare la continuità delle prestazioni, da eseguire

comunque a regola d'arte. Il Fornitore rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C.

art. 9 – acquisto in danno

Qualora la S.A., in persona del DEC, riscontri la non conformità della fornitura richiesta rispetto a quella pattuita, invia motivata contestazione con diffida ad adempiere entro il termine ritenuto congruo.

In caso di esito negativo, la S.A. ha il diritto di acquistare la fornitura presso altra ditta a danno del Fornitore inadempiente. Resta a carico di questi sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla S.A. a causa della non conformità della fornitura contestata.

art. 10 – penali

La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La ditta aggiudicataria viene pertanto sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In via generale per l'applicazione delle penali si rinvia all'art. 7 delle Condizioni Generali e all'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni.

Ulteriori difformità che prevedono l'applicazione di penali sono previste nei seguenti casi:

- ritardi superiori ai tempi indicati negli atti/documenti di gara quali Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Foglio Patti e Condizioni nonché offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore. In tal caso la S.A. contesta il ritardo e fissa ulteriore termine per adempiere - di durata massima non superiore alla metà di quello

precedente - trascorso il quale, nel caso in cui il ritardo fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità della ditta, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

- mancata rispondenza degli interventi di assistenza tecnica/manutenzione con quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti/documenti di gara. Nel caso in cui i guasti siano di tipo bloccante, la S.A. non corrisponde il canone di noleggio per tutti i giorni di fermo macchina e, nel caso in cui il fermo si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la S.A. applica alla ditta aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre al risarcimento danni. Nel caso in cui i malfunzionamenti non siano di tipo bloccante, ed il loro perdurare fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità della Ditta, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

La ditta aggiudicataria può essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo la sostituzione dei prodotti/componenti riscontrati difettosi, di carente qualità o non conformi rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore contrattuale dei prodotti non sostituiti;
- b) in qualsiasi caso di risoluzione contrattuale, viene applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti/documenti di gara, può essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010); qualora tale importo venga superato, la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità inoltre la S.A. può ricorrere al noleggio o all'acquisto del bene presso altre Ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La S.A. si riserva la facoltà di escutere la cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate.

art. 11 - risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva, in ogni caso, la facoltà di esecuzione in danno, la S.A. si riserva altresì la facoltà di risoluzione in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Il contratto può essere risolto anticipatamente, con conseguente irrevocabile e definitiva rinuncia a successive azioni e/o eccezioni da parte del Fornitore nei confronti della S.A., per il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto ma non ancora poste in essere al momento della risoluzione anticipata.

L'interruzione, sospensione e/o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni, per decisione unilaterale del Fornitore, costituisce grave inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto per responsabilità del Fornitore medesimo. In tale ipotesi restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La S.A. si riserva di risolvere *ipso facto et iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC, nelle seguenti altre ipotesi:

1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 C.C.;
2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;

3. in caso di frode, di colpa grave, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;

5. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;

6. per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;

7. in caso di violazione della normativa sul trattamento dei dati;

8. in caso di cessione del contratto, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016;

9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

10. qualora: con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, vengano superate le soglie di cui al co. 7 del prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. e), qualora vengano superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici; con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, co. 2, qualora vengano superate le soglie di cui al medesimo co. 2, lett. a) e b);

11. nelle ipotesi in cui il Fornitore, trovandosi al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni, avrebbe dovuto essere escluso dalla

procedura di appalto o di affidamento della concessione; ovvero, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, co. 1 del D. Lgs. 50/2016;

12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti pubblici;

13. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

14. qualora, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, se presenti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'aggiudicazione del completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nei casi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattuali, la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli

eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. L'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore avviene previo idoneo provvedimento amministrativo, senza necessità di messa in mora del Fornitore inadempiente.

art. 12 – recesso

Qualora il Fornitore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, la S.A., oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'aggiudicazione ad altra ditta.

La S.A. può recedere dal contratto qualora nelle sue UU.OO. intervengano modificazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi delle prestazioni appaltate.

La S.A. ha la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviare al Fornitore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nei casi precedenti, salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al medesimo.

La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

art. 13 - forza maggiore

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta divenga eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.

Viene considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell'evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inoltre inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo.

Inoltre l'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del Fornitore.

Ai fini del presente contratto si considerano cause di forza maggiore solo quegli eventi, ricadenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Lo sciopero è espressamente escluso dalle cause di forza maggiore.

art. 14 - deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la ditta aggiudicataria ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della S.A.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e deve avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della S.A., con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della S.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altri inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria. In caso di inadempimento di tale obbligo, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La S.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Il Fornitore ha depositato cauzione definitiva in favore della S.A. con fideiussione n. 460011795121 emessa il 16.01.2023 da Unicredit S.p.A., a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma di € 4.688,00 pari al 4% dell'importo contrattuale (riduzione importo garanzia fideiussoria del 50% + 20% ex art. 93 co. 7 D. Lgs. 50/2016: possesso certificazione ISO 9001 e ISO 14001).

art. 15 - controversie e domicilio legale

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali comunque connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede legale, in Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara, che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziari, il Fornitore dichiara e costituisce il proprio domicilio presso la sede legale dell'impresa, ubicata in Via Camagre, 41 – 37063 Isola della Scala (VR). Si conviene che, ove questa venisse a mancare o modificarsi, il domicilio si intende trasferito e costituito presso la Casa Comunale di Isola della Scala (VR).

art. 16 - responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione delle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente o collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente ed interamente per danni, a persone e/o beni, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano imputabili a essa, ai suoi dipendenti, a terzi collaboratori. Il Fornitore è responsabile altresì di tali danni nell'ipotesi in cui venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato a persone e/o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e ai beni, sia della S.A. sia di terzi.

Inoltre il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

All'uopo il Fornitore ha stipulato la polizza assicurativa RCT/RCO/RCP n. 110-01585123-14059 emessa da HDI Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia, con decorrenza dal 01.01.2022 ed efficacia fino al 31.12.2022.

Il Fornitore si impegna ad estendere/prorogare detta copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, in caso contrario la S.A. procede alla risoluzione del contratto, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni occorsi.

In caso di polizza già attivata con scadenza anteriore alla data di cessazione del presente contratto, il Fornitore si impegna a stipulare ed a inviare al RUP un'appendice della polizza assicurativa, nella quale si espliciti la copertura da rischi della fornitura in oggetto fino alla scadenza della medesima.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la S.A. pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente contratto si risolve, con conseguente ritenzione della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma la piena responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

art. 17 - obblighi di riservatezza

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale comunque impiegato le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e al Reg. UE 679/2016 GDPR.

Il Fornitore, su richiesta della S.A., deve comunicare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di:

- mantenere riservati i documenti e i dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico è responsabile dell'esatta ottemperanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inadempimento degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla S.A.

Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi giuridici ad esso connessi.

Le parti si impegnano al trattamento dei dati secondo le modalità stabilite nel D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, i progetti, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che siano portate a sua conoscenza e che siano dichiarate riservate.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

art. 18 – trattamento dei dati

Le parti dispongono che con successivo atto la ASL di Pescara, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a designare il Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto, il Fornitore è Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 GDPR. Egli è altresì Responsabile del trattamento dei dati qualora non provveda a nominare altro soggetto secondo le disposizioni della normativa richiamata. L'eventuale nomina del Responsabile del trattamento dei dati deve essere immediatamente notificata alla S.A. in persona del DEC e del *Data Protection Officer* - DPO.

art. 19 - oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussista l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'IVA.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, ha per oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA e viene registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica, si compone di n. 24 facciate e viene sottoscritto a mezzo firma digitale.

Ai fini dell'imposta di bollo viene regolarizzato, a cura e spesa del Fornitore, attraverso il pagamento tramite mod. F23, per un importo totale di € 96,00.

art. 20 – clausole finali

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, dell'art. 3 della L. 136/2010 e dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non contemplato, si rinvia a _____ vigente in materia.



Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:

Vincenzo Ciamponi
DIRETTORE GENERALE
AUSL PESCARA
27.02.2023 13:03:33 (firma digitale).
GMT+01:00

il Dott. Vincenzo Ciamponi

Per il Fornitore - Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.:

la Sig.ra Isabella Bruni _____ (firma digitale).

Per il Fornitore - Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.:


il Procuratore speciale in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C.

espressamente approva e accetta gli articoli del presente contratto di seguito

riportati:

artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

la Sig.ra Isabella Bruni _____ (firma digitale).



Firmato digitalmente da:
BRUNI ISABELLA
Firmato il 27/02/2023 11:46
Seriale Certificato: 223468
Valido dal 11/03/2021 al 11/03/2024
InfoCamere - Qualified Electronic Signature CA